




# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEL FARMACO VETERINARIO  
UFFICIO VI

Ministero della Salute

DGSA

0007205-P-19/04/2010



Alla F.I.S.E.  
Viale Tiziano, 74  
00196 ROMA  
Fax 06 3233772

p.c.

Agli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni e delle Province Autonome  
Servizi Veterinari

Al Comando dei Carabinieri per la  
Tutela della Salute -NAS

UNIRE

FEI

**OGGETTO:** Richiesta chiarimenti su determinazione età cavalli in O.M. 21 luglio 2009 (G.U. 7/IX/2009)  
*“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”.*

In risposta alla vostra nota di pari oggetto, prot. 00899 del 4 febbraio 2010, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2009 si prefigge come obiettivo prioritario la tutela del benessere degli equidi impiegati durante le manifestazioni popolari pubbliche o private. Tra i requisiti previsti per raggiungere tale scopo, specifica che non possono essere utilizzati animali di età inferiore a quattro anni, il limite anagrafico è finalizzato a garantire non solo il loro completo sviluppo muscolo scheletrico, ma anche ad assicurare il tempo necessario per la loro doma e il loro addestramento.

I suddetti aspetti si ritengono vincolanti sia in funzione delle diverse tipologie e razze di equidi impiegati che per la peculiarità dei contesti in cui si svolgono queste manifestazioni popolari. Tali eventi si svolgono, infatti, in circuiti diversi dagli impianti regolamentari ufficialmente autorizzati e spesso in contesti urbani nei quali per la tutela della incolumità pubblica e del benessere animale è necessario utilizzare un maggior indice di precauzione.

Tuttavia, va considerata la possibile partecipazione a questi eventi anche di equidi provenienti da Paesi terzi la cui importazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.504 del 2008, non impone il passaporto a meno che non vi sia la definitiva ammissione nel territorio di uno stato membro. In tal caso il detentore o il proprietario deve chiedere l'iscrizione in anagrafe nazionale dell'equide con il rilascio del succitato documento.

Per tali soggetti, quindi, non risulta alcuna certificazione anagrafica all'origine, per tanto la registrazione dell'età viene stabilita da un veterinario autorizzato attraverso la valutazione della loro tavola dentaria (così detta età zootecnica).


Ai fini di una corretta applicazione dell'Ordinanza in oggetto si precisa che, ove non sia possibile risalire all'età anagrafica come nel caso indicato, può essere considerata valida l'età zootecnica degli equidi. Tale considerazione è motivata anche dalla caratteristica stagionalità delle nascite degli equini e dalla consuetudine nel settore ippico di fare competizioni tra cavalli appartenenti alla stessa generazione, ciò rende alquanto improbabile che animali di età inferiore ai tre anni e mezzo possano essere utilizzati nelle manifestazioni popolari.

Fatte salve le considerazioni di cui sopra, si coglie l'occasione per ribadire l'obbligo d'iscrizione all'anagrafe per tutti gli equini, ivi compresi quelli che partecipano alle manifestazioni popolari regolamentate dall'Ordinanza in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaetana Ferri



Referente/Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Donatella Loni  
email: [d.loni-esterno@sanita.it](mailto:d.loni-esterno@sanita.it)  
Dott.ssa Rosalba Matassa  
e.mail: [r.matassa@sanita.it](mailto:r.matassa@sanita.it)

